FONDAZIONE
EDMUND MACH

Allegato C

Predisposto, come stabilito dalla deliberazione del CdA n. 19 di data 26/4/2022, e pubblicato il 1/6/2022

C.10 Procedura

(già Regolamento B.13)
per l'accesso e la fruizione dei servizi
di trasferimento tecnologico[1]

(ai sensi dell'art. 1 c. 6 del ROF)

[1] Adottato come Regolamento con deliberazione del CdA nella seduta di data 25/08/2014.

Capo I
Finalità e disposizioni organizzative

Articolo 1
Finalità

1. La Fondazione Edmund Mach (FEM) opera a favore dello sviluppo e della tutela del sistema agro-alimentare, forestale ed ambientale e promuove, realizza e sviluppa attività di trasferimento tecnologico alle imprese e agli Enti locali finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale.
2. L'attività della FEM è organizzata ed agisce in armonia con i principi di:
   a) costante contribuzione allo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza;
   b) rapidità di decisione in risposta alle richieste provenienti dalla realtà sociale ed economica;
   c) confronto costante con la realtà agricola e forestale trentina, nonché nazionale e internazionale;
   d) flessibilità, funzionalità gestionale;
   e) compartecipazione ai costi, mediante applicazione di tariffe e richiesta di contribuzione per prestazioni e servizi.

Articolo 2
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lett. b) dello Statuto della FEM, disciplina criteri e modalità per l'accesso e la fruizione dei servizi di trasferimento tecnologico erogati dal Centro Trasferimento Tecnologico (CTT) della FEM.
2. I servizi di trasferimento tecnologico comprendono:
   a. il servizio di consulenza tecnica;
   b. il servizio di messaggistica tecnica;
   c. le prestazioni analitiche, sperimentali e consulenziali;
   d. il servizio agrometeo;
   e. il servizio di formazione per adulti.
3. Per piattaforma servizi si intende il sistema gestionale informatizzato di FEM finalizzato all'iscrizione degli utenti/aziende ai servizi e alla loro gestione.
4. L'utente/azienda accede alla piattaforma servizi dall'area riservata personale sul portale della FEM www.fmach.it.

Articolo 3
Attività di consultazione

1. Al fine di migliorare il coordinamento e la condivisione delle linee di indirizzo dei servizi di trasferimento tecnologico, FEM può costituire specifici tavoli di lavoro e/o gruppi di consultazione con i rappresentanti dei fruitori dei servizi stessi.

Articolo 4
Tariffario

1. Il tariffario del CTT, approvato ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera e) del Regolamento di organizzazione e funzionamento della FEM, ed aggiornato annualmente, stabilisce le tariffe e le contribuzioni per la fornitura delle prestazioni e dei servizi di cui all'art. 2 comma 2.
2. omissis
3. Per i servizi richiesti dalla Provincia autonoma di Trento, non contemplati nell'accordo di programma (AdP), sono applicate le tariffe di cui al comma 1.

Capo II
Servizi di trasferimento tecnologico

Articolo 5
Modalità di accesso al servizio di consulenza tecnica

1. omissis
2. Il servizio di consulenza tecnica è riservato, su richiesta, alle aziende operanti nel territorio della provincia di Trento.
3. L'accesso al servizio di consulenza tecnica può essere richiesto dalle Associazioni di produttori per conto dei loro soci tramite un contratto di servizio con FEM.
4. Altra modalità di accesso e fruizione è individuata nell'iscrizione diretta delle aziende alla piattaforma servizi, di cui all'art. 2 comma 3, ed ai relativi pacchetti di consulenza, per le colture soggette a compartecipazione ai costi.
5. L'iscrizione non è richiesta per le aziende ricadenti in progetti territoriali di sviluppo rurale, anche promossi dalla pubblica amministrazione.
6. In deroga al comma 2, il servizio di consulenza tecnica può essere erogato anche per aziende operanti fuori del territorio della provincia di Trento, sulla base di specifiche tariffe.

Articolo 6
Criteri e modalità di accesso al servizio di messaggistica tecnica

1. Il servizio di messaggistica tecnica è complementare al servizio di consulenza tecnica.
2. Per accedere al servizio di messaggistica tecnica è necessaria l'iscrizione nella piattaforma servizi di cui all'art. 2 comma 3.
3. L'iscrizione deve essere effettuata dal singolo utente/azienda.
4. Con l'iscrizione l'utente/azienda sceglie tipologia e modalità di invio dei contenuti della messaggistica.
5. L'iscrizione al sistema ha durata permanente, fatta salva la possibilità da parte di FEM di richiedere l'aggiornamento dei dati anagrafici o l'iscrizione a servizi attivati in futuro.
6. L'utente/azienda ha facoltà di recedere dall'iscrizione in qualunque momento mediante comunicazione alla Fondazione, con effetto dal giorno successivo alla comunicazione.

Articolo 7
Criteri e modalità per l'accesso alle prestazioni analitiche, sperimentali e consulenziali

1. L'accesso alle prestazioni analitiche, sperimentali e consulenziali è consentito a chiunque lo richieda.
2. Le richieste devono essere inoltrate alla Direzione del Centro interessato della FEM che provvede a fornire il preventivo di spesa, tenuto conto del Tariffario di cui all'art. 4, e la richiesta di conferma d'ordine.

Articolo 8
Modalità di accesso al servizio agrometeo

1. Ferme restando le condizioni di accesso libero ai dati istantanei e ai dati delle stazioni meteo individuate ai sensi del PAN (Decreto 22 gennaio 2014), i dati delle stazioni meteo sono disponibili previo accesso con credenziali sul portale della Fondazione Mach e a fronte del pagamento delle tariffe previste.
2. L'accesso ai dati può essere inoltre concordato con apposita convenzione.

Articolo 9
Servizio di formazione per adulti

1. L'iscrizione e l'eventuale pagamento previsto per i corsi di formazione per adulti organizzati dal Centro Trasferimento Tecnologico avviene tramite la piattaforma servizi di cui all'art. 2 comma 3.

Capo III
Disposizioni finali

Articolo 10

Tutela della privacy

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati in possesso di FEM vengono trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

Articolo 11

Decorrenza

1. Il presente Regolamento diviene efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua approvazione.